REGOLAMENTO (CE) N. 1867/1999 DELLA COMMISSIONE
del 27 agosto 1999
che fissa misure di salvaguardia applicabili alla fornitura di patate alimentari alle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo [1], in particolare l'articolo 379, paragrafo 2, terzo comma, in combinato disposto con l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie [2], modificato del regolamento (CEE) n. 284/92 [3],

considerando quanto segue:

(1) ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1911/91, le misure di salvaguardia di cui all'articolo 379 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo sono applicabili, alle condizioni previste nel suddetto articolo, ai settori interessati dal nuovo regime di integrazione delle isole Canarie alla Comunità e solo fino al 31 dicembre 1999;

(2) il 23 agosto 1999, la Spagna ha chiesto alla Commissione di adottare misure di salvaguardia nei confronti delle forniture di patate alimentari destinate al mercato delle Canarie;

(3) il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 [5] prevede fra l'altro, per quanto riguarda le patate alimentari, limitazioni applicabili su base decrescente fino al 1998 alle forniture dei paesi terzi e del resto della Comunità alle isole Canarie nei periodi sensibili di commercializzazione della produzione locale; il 1999 è dunque il primo anno in cui tali limiti non vengono applicati;

(4) le difficoltà climatiche registrate nel 1999 alle Canarie hanno avuto come conseguenza un calo della produzione per detta campagna e una riduzione della resa per ettaro rispetto agli anni precedenti; queste condizioni hanno contribuito a far aumentare i costi di produzione e a ridurre la competitività delle patate locali; tali difficoltà hanno inoltre condotto a un ritardo nella raccolta, con conseguente slittamento della commercializzazione del prodotto locale sul periodo di piena concorrenza con le forniture esterne;

(5) parallelamente alle difficoltà sopra menzionate, i dati disponibili mettono in evidenza un aumento considerevole dei quantitativi di patate alimentari forniti alle Canarie nelle ultime settimane; tali forniture rendono più difficile la situazione su questo mercato dell'arcipelago; di fatto, stando ai dati più recenti, le forniture di patate, e in particolare quelle provenienti dal resto della Comunità che, in questa stagione, rappresentano la totalità del mercato spuntano prezzi inferiori a quelli degli anni precedenti; ciò comporta un deterioramento dei corsi sul mercato delle Canarie; per cui i prezzi di vendita dei prodotti locali si allineano su quelli dei prodotti forniti a partire dal resto della Comunità; tenuto conto delle disponibilità di questi ultimi, vi è il rischio reale che tale situazione persista;

(6) le forniture provenienti dal resto della Comunità potrebbero provocare perturbazioni gravi sul mercato della patata delle Canarie e compromettere il conseguimento degli obiettivi dell'articolo 33 del trattato; l'attuale livello del prezzo di vendita non consente infatti ai coltivatori locali di scoprire i costi di produzione e di trarre un adeguato profitto dalla loro attività; se tale situazione dovesse persistere, potrebbe essere necessario introdurre limitazioni quantitative; alla luce dei dati attualmente disponibili, in questa fase occorre pertanto adottare misure che consentano alla Commissione di seguire da vicino l'andamento delle forniture di patate alimentari sul mercato delle Canarie nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1999; a tal fine, l'introduzione di un sistema di rilascio di certificati di consegna delle patate alimentari, nonché la trasmissione settimanale dei dati da parte delle autorità spagnole alla Commissione, risultano misure adeguate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente regolamento e il 31 ottobre 1999, la fornitura alle isole Canarie, a partire dai paesi terzi e dal resto della Comunità, di patate alimentari di cui ai codici NC 0701 90 51, 0701 90 59 e 0701 90 90 è soggetta alla presentazione di un «certificato di consegna delle patate», in appresso denominato «certificato».

2. Il certificato è redatto sulla base del formulario di titolo d'importazione che figura nell'allegato del regolamento (CEE} n. 3719/88 della Commissione [6].

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano mutatis mutandis l'articolo 8, paragrafi 3 e 5, e gli articoli 9, 10, da 13 a 16, da 19 a 22, da 24 a 31 e da 33 a 37 del regolamento (CEE} n. 3719/88.

[1] GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23.
[2] GU L 171 del 29.6.1991, pag. 1.
[3] GU L 31 del 7.2.1992, pag. 6.
[4] GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.
[5] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
[6] GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.

3. La dicitura «certificato di consegna delle patate» è stampata o apposta per mezzo di un timbro nella casella superiore sinistra del certificato.

4. Il certificato viene rilasciato, su richiesta degli interessati, dalle autorità competenti designate dalla Spagna. Il rilascio del certificato è subordinato alla costituzione di una cauzione il cui importo è fissato dalle autorità competenti conformemente al diritto comunitario.

5. La domanda di certificato e il certificato stesso recano, nella casella 24, la dicitura «certificato da utilizzare nelle isole Canarie».

6. Salvo in casi di forza maggiore, la prova dell'avvenuta utilizzazione del certificato deve essere presentata nei trenta giorni successivi alla scadenza del suo limite di validità.

Articolo 2

Le autorità spagnole comunicano settimanalmente alla Commissione tutti i dati relativi all'applicazione dell'articolo 1, nonché tutte le altre informazioni necessarie per permetterle di valutare l'andamento della situazione, sul mercato delle Canarie, dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 1999.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione